

Repubblica Tunisina
CENTRO D'ARBITRATO INTERNO
ED INTERNAZIONALE "AL-INSAF"

RUE DE LA MOSQUE CITE TAIEB M' HIRI
AL OUINA ROUTE DE LA MARSIA -2045 TUNISI
www.al-insaf.com.tn



Decisione n° 02-2006 del 1° aprile 2006, recante istituzione del Tribunale Arbitrale Principale “Al-Insaf”, competente in arbitrato interno, istituzione equiparabile ai Tribunali di Primo Grado nell’ordinamento giurisdizionale statale in Tunisia.

Visto lo Statuto del Centro d’Arbitrato Interno ed Internazionale “**Al-Insaf**” pubblicato il 24 maggio 1995;

viste le disposizioni del Codice tunisino d’Arbitrato varato con Legge 26 aprile 1993 n°42-93 ed in particolare gli artt. 2, 7, 13, 33 e 46 dello stesso;

viste le disposizioni del Regolamento delle Procedure Arbitrali e Conciliatorie del Centro “**Al-Insaf**” per l’arbitrato locale (ISBN 9973-9765-0-9), depositato presso le autorità tunisine competenti ai sensi della Legge 24 febbraio 1994 relativa alla protezione dei diritti d’autore ed in particolare gli artt. 1, 3 e 94 dello stesso;

viste le disposizioni del Codice tunisino di Procedura Civile e Commerciale, varato con Legge 05 ottobre 1959 n°130-1959 ed in particolare gli artt. 3, 40, 50, 213, 214, 322 e 330 dello stesso, relativi alla competenza giurisdizionale dei tribunali nazionali di primo grado;

vista la Legge 16 maggio 1994 n°56-1994, relativa all’esonero delle operazioni dell’arbitrato dagli oneri di registro e dal diritto di bollo.

Articolo 1: Si sostituisce la denominazione “**Centro Al-Insaf**” usata nel testo del regolamento delle Procedure Arbitrali e Conciliatorie dell’Arbitrato Interno alla denominazione “**Tribunale d’Arbitrato Al-Insaf**”. Il cambiamento della denominazione non influisce in nessun modo sulla competenza giurisdizionale arbitrale dell’istituzione “**Al-Insaf**” né sulle clausole compromissorie e sulle convenzioni già stipulate.

Articolo 2: La competenza giurisdizionale del Tribunale principale d’arbitrato “**Al-Insaf**” istituito consiste nello statuire su qualsiasi controversia civile e commerciale nell’arbitrato interno, così come ne sono competenti i tribunali ordinari di Primo Grado, conformemente al Titolo II del Codice d’Arbitrato ed alle disposizioni del Regolamento Interno per l’Arbitrato e la Conciliazione, salvo le competenze espressamente escluse dalla Legge.

E' competenza del Tribunale Principale **“Al-Insaf”**:

- 1) Statuire, in udienze a porte chiuse, in sede di primo grado e in via definitiva su tutte le controversie civili e personali, sulle cause relative a beni mobiliari, sulle domande di ingiunzione di pagamento ivi compresi le domande di risarcimento in seguito a reati, delitti ed altre infrazioni anche derivanti dal divorzio, il tutto in analogia ai tribunali ordinari di primo grado, salvo i casi espressamente esclusi da disposizione di legge;
- 2) Statuire anche sulle cause relative all'emissione di ingiunzioni di pagamento in sede di primo grado e in via definitiva;
- 3) Decidere sulle domande di accertamento urgente a condizione che il Collegio Arbitrale abbia effettivamente esaminato il merito della controversia e a condizione che il Presidente del Tribunale non abbia emesso una pronuncia, a prescindere che il Collegio Arbitrale abbia o meno preso in carico la controversia;
- 4) Esaminare, ai sensi dell'art. 322 del Codice tunisino di Procedura Civile e Commerciale, le domande di sequestro conservativo a condizione che il Collegio Arbitrale sia stato effettivamente adito sul merito del litigio e a condizione che il Presidente del Tribunale arbitrale non abbia emesso una pronuncia, a prescindere che il Collegio Arbitrale abbia o meno preso in carico la controversia;
- 5) Statuire, ai sensi dell'art. 330 del Codice tunisino di Procedura Civile e Commerciale, sulle domande di sequestro conservativo, senza restrizione alcuna, a condizione che il Collegio Arbitrale abbia effettivamente esaminato il merito del litigio e a condizione che il Presidente del Tribunale non abbia emesso una pronuncia, a prescindere che il Collegio Arbitrale abbia o meno preso in carico la controversia,;
- 6) Statuire sulle difficoltà derivanti dall'esecuzione dei lodi pronunciati nel merito, anche se questi sono stati annullati o invalidati in sede di appello;
- 7) Esaminare le domande urgenti di cui all'art. 201 e succ. del Codice tunisino di Procedura Civile e Commerciale;
- 8) Statuire sulle domande in materia commerciale la cui presidenza è stata conferita al Presidente del **“Tribunale Arbitrale Al-Insaf”** o al Vicepresidente ai sensi dell'ordinanza recante creazione di circoscrizioni commerciali e dell'art. 46 del Codice d'Arbitrato. Saranno considerate cause commerciali, a mente dell'art. 40 (nuovo) del Codice tunisino di Procedura Civile e Commerciale, le controversie insorte tra commercianti relativamente alla loro attività conformemente all'art. 16 del Codice tunisino d'Arbitrato.

Nella composizione della Circoscrizione commerciale arbitrale, i due membri o i membri del Collegio Arbitrale nominati dalle parti o designati secondo le modalità previste nel Regolamento del Tribunale arbitrale competente, possono essere sostituiti da due commercianti aventi parere consultivo, nominati per una carica di tre anni con decreto del Presidente

del “**Tribunale Arbitrale Principale Al-Insaf**” e due o più supplenti che saranno chiamati in caso di assenza o impedimento o in caso di disaccordo sulle condizioni di nomina tra i commercianti iscritti all’albo della confederazione commerciale più rappresentativa.

Detta circoscrizione sarà costituita da un collegio arbitrale di tre o più membri, oltre ai due sopraccitati commercianti, per esaminare controversie relative alla costituzione di società, la loro attività, scioglimento o amministrazione.

Non saranno sospesi i lavori del Collegio arbitrale commerciale in caso di assenza o impedimento di uno o di entrambi i commercianti membri.

Le condizioni e le modalità di nomina dei commercianti membri vengono stabilite con decreto del Presidente del “**Tribunale Arbitrale Principale Al-Insaf**”, salvo accordo contrario tra le parti.

Il commerciante nominato deve essere iscritto al sopraccitato albo conformemente alle disposizioni di cui all’art. 40 (nuovo) - Comma 6° del Codice tunisino di Procedura Civile e Commerciale, godere dei propri diritti civili e politici e deve essere iscritto al registro di commercio da almeno 10 anni.

Al Presidente del Collegio arbitrale commerciale compete la nomina di un membro per provvedere al tentativo di conciliazione tra le parti o chiedere al Collegio, in qualsiasi fase del processo, di esaminare la controversia secondo le regole di giustizia ed equità ai sensi dell’art. 14 del Codice d’Arbitrato.

9) Statuire sui provvedimenti provvisori e preliminari ogni volta che il Tribunale arbitrale *ad hoc* proceda all’esame della controversia ai sensi degli art. 7 e 19 del Codice d’Arbitrato.

10) Statuire sulla nomina dei membri d’arbitrato *ad- hoc* e del loro Presidente, nonché la ricusazione e la sostituzione dei medesimi ai sensi degli artt. 7, 18, 20, 21 e 22 del Codice tunisino d’Arbitrato.

Articolo 3: Tutte le procedure principali di competenza dei tribunali ordinari di primo grado si estendono in uguale misura al “**Tribunale Arbitrale Principale Al-Insaf**”, il tutto conformemente alle disposizioni del II° Titolo del Codice d’Arbitrato, alle disposizioni del Regolamento delle procedure arbitrali e conciliatorie dell’arbitrato interno, salvo disposizione contraria prevista dalla legge.

Articolo 4: Tutte le convenzioni stipulate sull’arbitrato, i lodi e le sentenze arbitrali rimangono esenti dal bollo e dal diritto di registro.

Articolo 5: La nomina di avvocato difensore nei processi arbitrali deferiti al “**Tribunale Arbitrale Principale Al-Insaf**” rimane una condizione facoltativa.

Articolo 6: L'entrata in vigore della presente decisione relativa al deferimento delle domande arbitrali dinanzi al Presidente del “**Tribunale Arbitrale Principale Al-Insaf**” prende effetto dal 24 maggio 2006.

Tunisi, li 01 aprile 2006

Il Segretario Generale de
Centro

Ameur Yahyaoui